



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Roma, Sezione Persona, Famiglia e Minori,  
composta dai Sigg. Magistrati:

- |                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| 1) dott.ssa Gianna Maria Zannella | Presidente            |
| 2) dott. Alberto Tilocca          | Consigliere           |
| 3) dott.ssa Sofia Rotunno         | Consigliere rel. est. |

in seguito a trattazione "cartolare", ai sensi dell'articolo 83 comma  
VII lett. h) d.l. n. 18/2020, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 6042/2019 del Ruolo Generale  
dell'anno 2019, vertente

TRA

MINISTERO degli AFFARI ESTERI e della COOPERAZIONE  
INTERNAZIONALE, in persona del Ministro p.t., e AMBASCIATA  
d'ITALIA a NAIROBI, in persona dell'Ambasciatore p.t.,  
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la  
quale domiciliario "ope legis", in Roma, Via dei Portoghesi n. 12

APPELLANTI

**[REDACTED]**  
**[REDACTED]** rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Ferrara,  
presso il cui studio elettivamente domicilia, in Roma, Via Barnaba  
Tortolini n. 30, come da procura a margine dell'atto di appello

APPELLATO

avente ad oggetto: appello avverso l'ordinanza n. 16092/19 del  
Tribunale di Roma - Sezione Diritti della Persona e Immigrazione -  
opposizione a diniego visto ricongiungimento familiare

CONCLUSIONI: con foglio di precisazione conclusioni depositato  
telematicamente il 29 aprile 2020 il procuratore dell'appellato ha



concluso per il rigetto del gravame, con condanna della amministrazione appellante al pagamento delle spese.

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 23 ottobre 2018 [REDACTED] titolare di permesso di soggiorno in Italia per protezione sussidiaria, esponeva che l'Ambasciata Italiana di Nairobi, con provvedimento n. 2507 del 23 agosto 2018 gli aveva negato il visto per il ricongiungimento familiare con la madre per *“mancanza di prove che il familiare residente in Italia sia l'unica fonte di sostegno finanziario, dimostrazione di un sostegno finanziario continuo e prolungato al genitore”*.

Deduceva la illegittimità del diniego, in ragione della sussistenza di tutti i requisiti per il ricongiungimento con la madre infra-sessantacinquenne, e specificamente il rapporto di parentela e il carico economico.

Chiedeva al Tribunale di Roma di dichiarare illegittimo e annullare il suddetto provvedimento di diniego, e di accertare il suo diritto al ricongiungimento familiare.

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del Ministro p.t., e l'Ambasciata d'Italia a Nairobi, costituendosi in giudizio con memoria depositata l'8 aprile 2019, concludevano per il rigetto della domanda.

Con ordinanza n. 16092 del 26 luglio 2019, notificata il 4 settembre 2019, il Tribunale di Roma – Sezione Diritti della Persona e Immigrazione accoglieva il ricorso e, per l'effetto, annullava il provvedimento impugnato, ordinando al Ministero degli Affari Esteri il rilascio del visto per ricongiungimento familiare in favore del ricorrente.

Con atto di citazione notificato il 26 settembre 2019 il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del Ministro p.t., e l'Ambasciata d'Italia a Nairobi, in persona



6042/2019

dell'Ambasciatore p.t., proponevano appello avverso la predetta ordinanza, lamentando la violazione e falsa applicazione dell'articolo 29, comma 1, lettera d) e dell'articolo 30 d. lgs. 286/98 e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato.

Lamentavano, in particolare, l'errore che sarebbe stato commesso dal primo giudice nel porre a fondamento della propria decisione, quanto alla ritenuta dimostrazione del requisito della "vivenza a carico", le dichiarazioni sull'onore e i documenti attestanti quattro versamenti economici effettuati dal ricorrente in favore della madre, senza che si fosse, però, tenuto conto del fatto che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, le prime non rivestono alcun valore probatorio e i secondi non assicurano alcun grado di certezza, relativamente al requisito in esame.

Convenivano, pertanto, in giudizio, innanzi a questa Corte di Appello [REDACTED] per sentire accogliere il proposto gravame e per sentire riformare l'ordinanza impugnata, con il rigetto della domanda di accertamento del diritto dell'appellato al ricongiungimento familiare.

L'appellato si costituiva in giudizio impugnando l'atto di gravame e chiedendone il rigetto.

Questa Corte, con decreto del 24 aprile 2020 inviato telematicamente alle parti, tenuto conto del contenuto dell'articolo 83 d.l. 18/2020, che ha disciplinato la trattazione dei giudizi civili nel periodo connotato dall'emergenza sanitaria nazionale dovuta al COVID - 19, con riferimento al periodo 9 marzo 2020- 30 giugno 2020, tenuto conto, altresì, dei provvedimenti del Presidente della Corte di Appello del 12/13 marzo 2020, del 17 marzo 2020 e del 18 marzo 2020, ha disposto la trattazione "cartolare" della causa, ai sensi dell'articolo 83 comma VII lett. h) d.l. 18/2020, disponendo il deposito del foglio contenente le conclusioni e l'eventuale documentazione mancante per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, entro la data del 18



6042/2019

maggio 2020, originariamente fissata per l'udienza di precisazione delle conclusioni, e assegnando a partire da tale data termine di quindici giorni per il deposito telematico delle memorie conclusionali e successivo termine di dieci giorni per il deposito di eventuali memorie di replica, riservandosi, infine, di depositare la sentenza a partire dal giorno successivo a quello fissato per il deposito delle repliche.

In data 29 aprile 2020 il procuratore dell'appellato ha depositato foglio di precisazione conclusioni e documentazione relativa al patrocinio a spese dello Stato, e lo stesso giorno ha depositato note conclusionali.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.

Con unico motivo di gravame, l'appellante lamenta che il tribunale avrebbe errato nel ritenere che la dichiarazione sull'onore presentata da [REDACTED] per ottenere il ricongiungimento familiare con la propria madre, cittadina somala, potesse costituire prova della sussistenza dei requisiti della "vivenza a carico" e della assenza di altri figli nel paese di origine della genitrice. Rileva, al riguardo, che contrariamente a quanto affermato dal tribunale, l'onere della prova della sussistenza dei requisiti per il ricongiungimento è a carico della parte richiedente e non dell'Amministrazione, e a tal fine richiama alcune pronunce di merito.

Giova evidenziare che l'art.29 paragrafo 1 lettera d) del d.lgs 286/1998 prevede che lo straniero regolarmente residente in Italia possa chiedere il ricongiungimento familiare per " *i genitori a carico qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute*".



6042/2019

Nel caso di specie, il tribunale ha ritenuto sussistenti tutti i presupposti volti ad ottenere il riconoscimento del visto di ricongiungimento familiare. In particolare, ai fini della prova del rapporto di parentela il primo giudice ha ritenuto idoneo il test positivo del DNA. Relativamente alla inesistenza di altri figli, è stata ritenuta idonea la dichiarazione giurata innanzi all'autorità somala dell'ottobre 2018, il cui contenuto è stato confermato dal ricorrente in sede di libero interrogatorio. Da detta dichiarazione si evince che [REDACTED] è la madre di [REDACTED] e inoltre che la medesima è vedova e non ha altri figli. Quanto, infine, al presupposto del "genitore a carico", il primo giudice ha evidenziato che sia pure in mancanza della relativa prova in sede amministrativa, nel corso del giudizio di opposizione l'interessato aveva prodotto alcune ricevute di versamento di danaro in favore della madre da ricongiungere ( del 29 ottobre 2018, 30 novembre 2018, 7 gennaio 2019, 12 aprile 2019), reputate idonee a dimostrare che la donna, priva di lavoro e affetta da gravi problemi di salute, come dichiarato dall'interessato in sede di libero interrogatorio, viva pressoché integralmente di quelle rimesse, anche in ragione del minor costo della vita in Somalia.

Tale punto della decisione costituisce unico oggetto di censura da parte dell'appellante Ministero, il quale sostiene che le suddette rimesse di danaro, tutte successive al provvedimento di diniego del visto da parte dell'Ambasciata Italiana di Mogadiscio, non siano idonee, in mancanza di ulteriori riscontri probatori, a dimostrare il requisito della 'vivenza a carico' del familiare da ricongiungere, per non essere stato adeguatamente provato che quest'ultimo non sia economicamente autosufficiente e che viva a carico dell'appellante.

Il motivo è infondato e non può essere accolto.

In primo luogo, va osservato che l'accertamento richiesto al tribunale riguardava un diritto soggettivo rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario, il cui compito è quello di verificare la sussistenza



6042/2019

del diritto al momento della decisione, piuttosto che la regolarità del provvedimento dell'Amministrazione. Tale verifica, come è noto, va eseguita sulla scorta di tutte le prove che, secondo le regole generali, le parti hanno diritto di produrre in giudizio.

Deve quindi ritenersi corretto che il convincimento del primo giudice si sia formato sulla base di documenti formatisi successivamente alla fase amministrativa. Ed invero, trattandosi di un accertamento del tutto autonomo e distinto, quanto alla natura e agli effetti, rispetto al procedimento amministrativo, la circostanza che i versamenti in questione siano stati effettuati tutti successivamente alla emissione del provvedimento impugnato non incide sulla ammissibilità della relativa prova, nell'ambito del giudizio per il riconoscimento del diritto al ricongiungimento familiare.

Quanto, invece, alla idoneità di tali documenti a dimostrare il requisito della vivenza a carico, va rilevato che a tal fine il primo giudice ha tenuto conto, oltre che delle quattro ricevute di versamento, anche di ulteriori elementi, di natura indiziaria, quali lo stato di vedovanza della madre del richiedente, la precaria condizione di salute della medesima, il minor costo della vita nel paese ove vive l'interessata, tutti non espressamente contestati in primo grado dall'attuale appellante. Trattasi di una pluralità di elementi provvisti dei requisiti della gravità, precisione e concordanza i quali, valutati nel loro complesso e unitamente alle ricevute dei quattro versamenti documentati, inducono a ritenere che la genitrice dello Sheeke sia priva di mezzi economici propri e viva a carico del figlio.

È notorio, al riguardo, che in Somalia le occasioni di lavoro sono piuttosto scarse, tanto più per una vedova di oltre sessant'anni (nata nel 1959) che vive da sola ed è affetta da patologia cardiaca, il che induce a ritenere che nel caso di specie, la donna per la quale si chiede il ricongiungimento non possa procurarsi alcun reddito da lavoro dipendente. Inoltre, nel paese africano il costo della vita è



notoriamente più basso del nostro, ragion per cui è del tutto verosimile che l'interessata sopravviva esclusivamente grazie alle sia pure scarse rimesse a lei fatte dal figlio.

Dovendo ritenersi adeguatamente dimostrata per presunzioni la sussistenza dei requisiti per il ricongiungimento familiare, sarebbe spettato all'amministrazione che contesta la specifica circostanza in esame offrirne la prova contraria, il che nella specie non è avvenuto, pur essendo la competente Ambasciata munita di tutti i necessari strumenti per effettuare le necessarie verifiche.

L'appello si rivela, in definitiva, privo di fondamento e va, pertanto, rigettato.

In ragione del fatto che i versamenti siano stati tutti effettuati e documentati solo nel corso del giudizio di impugnazione del diniego, e che nella fase amministrativa il richiedente non avesse adeguatamente provato la circostanza della "vivenza a carico" del proprio familiare, si ritiene che sussistano giusti motivi per la integrale compensazione delle spese anche del grado di appello.

Essendo la parte appellante un'amministrazione dello Stato, non ricorrono i presupposti per il versamento di un importo pari a quello già versato a titolo di contributo, ai sensi dell'articolo 13 co. 1 quater D.P.R. 115/2002, introdotto dall'articolo 1 comma 17 l. 228/2012.

Sul punto, questa Corte ritiene di aderire all'orientamento giurisprudenziale di legittimità, recentemente ribadito dalla Cassazione con sentenza n. 11147 del 10 giugno 2020, secondo il quale *Nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento*



6042/2019

*delle imposte e tasse che gravano sul processo.* (Cass. 29 gennaio 2016, n. 1778).

P.Q.M.

La Corte di Appello di Roma, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente provvedendo sull'appello proposto dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del Ministro p.t., e dall'Ambasciata d'Italia a Nairobi, in persona dell'Ambasciatore p.t. con atto di citazione notificato il 26 settembre 2019, avverso l'ordinanza n. 16092 emessa il 26 luglio 2019 dal Tribunale di Roma – Sezione Diritti della Persona e Immigrazione, così dispone:

- 1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'ordinanza impugnata;
- 2) compensa per intero tra le parti le spese del secondo grado del giudizio;

Così deciso in Roma, 15 giugno 2020

IL CONSIGLIERE EST.

(dott. Sofia Rotunno)

IL PRESIDENTE

(dott. Gianna Maria Zannella)

